

Atti di vendita non registrati per dissimulare intestazioni fittizie a favore di prestanomi

Stefano Manina

1. Analisi del fenomeno

Il fenomeno dei prestanome di veicoli, ovvero di personaggi di solito pregiudicati e irreperibili che dietro compenso si intestano fittiziamente centinaia di veicoli che di fatto sono utilizzati in tutta Italia da altri conducenti spesso per attività di natura delinquenziale costituisce certamente uno dei maggiori problemi che gli organi di polizia stradale devono quotidianamente affrontare nello svolgimento dei loro compiti istituzionali con ripercussioni non solo sulla circolazione stradale, ma con effetti negativi sulla sicurezza urbana e sulla criminalità in genere.

La normativa in materia, pur con le modifiche introdotte a partire dal 2010 al Cds, non costituisce purtroppo un sufficiente deterrente e un adeguato strumento di contrasto della problematica.

Per far luce sul fenomeno delle intestazioni fittizie questo portale ha da tempo affrontato la questione e recentemente creato un'apposita sezione di approfondimento nella quale stimati colleghi hanno esposto e approfondito i principali profili giuridici operativi e sanzionatori della problematica.

Tuttavia come spesso accade l'arguzia e la fantasia di chi ha interesse di eludere la norma permette di inventare sempre nuove soluzioni per sottrarsi ai controlli delle forze di polizia.

Nel campo delle intestazioni fittizie una casistica sempre più diffusa e difficilmente contrastabile è rappresentata da chi invece di intestarsi i veicoli, procede al loro acquisto senza successivamente operare la trascrizione del passaggio di proprietà.

Tali veicoli così formalmente ancora intestati ai vecchi e spesso ignari proprietari e successivamente ceduti in utilizzo a terze persone.

Spesso tale attività è messa in essere da veri e propri prestanomi occulti che reiterano la procedura per decine se non centinaia di veicoli.

Rispetto al fenomeno classico dei prestanome tale forma di intestazione fittizia è infatti più difficilmente accertabile e si concretizza nelle maglie della procedura prevista dall'articolo 94 CdS per la trascrizione dei cambi di proprietà dei veicoli.

Come è noto infatti l'art **Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario** prescrive quanto segue:

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.

3. *Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 728 a euro 3.636.*

4. *Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 364 a euro 1.762.*

2. Apparato sanzionatorio

Come si vede dunque la norma pone in carico **all'acquirente** l'onere di richiedere l'aggiornamento del certificato di proprietà e della carta di circolazione.

L'apparato sanzionatorio prevede le seguenti sanzioni:

1. **Art. 94 c 1 e 3** A carico dell'**acquirente** per omessa richiesta **al PRA** entro il termine di 60 gg dell'aggiornamento del **certificato di proprietà** con la trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà sanzione pecuniaria amministrativa da 728 a euro 3.636 con Pmr entro 60 gg di **728,00 Euro e riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg a euro 509,60.**

2. **Art. 94 c 2 e 3** A carico dell'**acquirente** per omessa richiesta all'**UMC** entro il termine di 60 gg dell'aggiornamento della **carta di circolazione** con la trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà sanzione amministrativa da 728 a euro 3.636 con Pmr entro 60 gg di **728,00 Euro e riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg a euro 509,60**

Tali violazioni potranno essere riscontrate a seguito di successivi accertamenti derivanti da un controllo di polizia stradale o alla contestazione da remoto di uninfrazione.

Tuttavia l'applicazione di tali violazioni potrà anche prescindere dalla circostanza che il veicolo circoli o meno e si contesteranno al nuovo proprietario una volta scoperto per il solo fatto che sia stata omessa la citata richiesta di aggiornamento.

All'atto dell'accertamento sarà poi cura dell'organo procedente segnalare il fatto al PRA e all'UMC competenti richiedendo l'aggiornamento dei relativi archivi.

Qualora si dovesse accertare l'omesso aggiornamento sia della carta di circolazione che del certificato di proprietà andrà applicata solo la sanzione prevista dall' **Art. 94 c 1 e 2.**

3. **Art. 94 c. 4** Invece a carico del **conducente** che circola con un veicolo per il quale è stata omessa la richiesta al **PRA di aggiornamento del certificato di proprietà** entro il termine di 60 gg con la trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 364 a euro 1.817 con Pmr entro 60 gg di **364,00 euro e riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg a euro 254,80.**

4. **Art. 94 c 1 e 4** Sempre a carico del **conducente** che circola con un veicolo per il quale è stata omessa la richiesta all'**UMC di aggiornamento della carta di circolazione** entro il termine di 60 gg con la trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 364 a euro 1.817 con Pmr entro 60 gg di **364,00 euro e riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg a euro 254,80.**

In entrambi i casi al momento della contestazione della violazione si procederà al ritiro della carta di circolazione per il successivo inoltro al competente UMC per l'aggiornamento con l'indicazione del nuovo proprietario.

Il conducente andrà autorizzato a condurre il veicolo fino al luogo da lui indicato per la via più breve e il veicolo ivi giunto non potrà essere utilizzato fino all'aggiornamento della carta di circolazione.

Tali violazioni si contestano sempre al conducente anche qualora non risultasse il reale proprietario del veicolo.

Al proprietario solo se diverso andranno invece contestate le sanzioni di cui all' Art. 94 c 1 e 3 e Art. 94 c 2 e 3.

Qualora invece il proprietario coincidesse con il conducente troveranno applicazione le sanzioni dei Art. 94 c 4.

Qualora si dovesse accertare l'omesso aggiornamento sia della carta di circolazione che del certificato di proprietà andrà applicata una sola sanzione ai sensi dell' Art. 94 c 4.

Al riguardo si ricorda che dal 01.01.2020 la carta di circolazione diventerà documento unico contenente sia i dati di circolazione che di proprietà assorbendo di fatto il certificato di proprietà.

3 Prassi operativa.

Richiamata quindi la norma e le possibili sanzioni da applicare analizziamo la prassi operativa provando a fornire alcuni spunti pratici.

1. In caso di controllo diretto del veicolo l'agente operante dovrà prestare particolare attenzione quando il conducente risultasse diverso dal proprietario riportato sui documenti di circolazione ed in particolare quando questo non dovesse essere in grado di riferire le generalità del proprietario.

In seconda battuta sarebbe opportuno verificare eventuali rapporti di parentela di conoscenza o di collaborazione lavorativa la cui mancanza porterebbero a sospettare di una mancata registrazione del passaggio di proprietà.

Anche la residenza del proprietario in luogo geograficamente lontano rispetto a quello del conducente potrebbe rappresentare per l'agente operante l'indizio di una possibile mancata trascrizione del cambio di proprietà.

Inoltre il confronto con il certificato assicurativo può ritornare utile specie nel caso in cui il contraente fosse persona diversa dal proprietario riportato sui documenti di circolazione.

Tuttavia salvo ammissione diretta del conducente sarà difficile accertare direttamente su strada il mancato aggiornamento dei dati del proprietario.

Gli elementi però raccolti potranno essere utilizzati per un'ulteriore attività di indagine che porterà eventualmente a contattare il proprietario del veicolo per capire se effettivamente sia ancora tale o non abbia provveduto a cedere il veicolo a terza persona che fraudolentemente non ha nei termini di legge richiesto l'aggiornamento dei documenti di circolazione.

2. Più immediato è invece l'accertamento derivante dalla notifica di un verbale al Codice della Strada non contestato, sia esso una sosta o una violazione accertata mediante dispositivi velox o di controllo ztl o delle intersezioni semaforiche.

In questi casi è probabile che l'interessato contatti il Comando lamentando di non essere più in possesso del veicolo e producendo l'atto di vendita che permetterà di risalire all'effettivo proprietario che non ha provveduto a richiedere la trascrizione dell'atto di vendita.

3. Più complesso invece risulta abbinare più veicoli ad uno stesso proprietario occulto. Tali accertamenti non potranno certo avvenire a campione ma partendo da singoli casi andranno supportati da una specifica attività di accertamento e di indagine che potrebbe sfociare nella vera e propria fattispecie delle intestazioni fittizie così come prevista dall'art 94 bis del Codice della Strada o a un'attività di profilo penale e fiscale con le applicazioni delle misure patrimoniali e tributarie magistralmente esposte nei precedenti articoli dai colleghi di redazione.

Ancora una volta particolare alleato di questo tipo di accertamento potranno essere gli impianti di videosorveglianza comunale ed in particolare i sistemi di lettura targa con la creazione di apposite black list di veicoli sospetti da attenzionare e sottoporre a particolari accertamenti.